



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 18

Data 03/04/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI PUBBLICI

L'anno duemiladiciassette, questo giorno tre del mese di aprile alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore		A
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 8

Assenti n. 1

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 113 D.LGS. 50/2016)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

L'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) "E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";

L'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (D.Lgs. 163/2006) rubricato "incentivi per funzioni tecniche" che prevede:

*"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3. **L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ((ai sensi del comma 2 e')) ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ((indicate al comma 2)) nonche' tra i loro collaboratori.** Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."*

Vista la proposta di Regolamento comunale così elaborata, allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- i criteri e le modalità confluìti nella proposta di regolamento sono stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa;
- sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL) nonché il parere di conformità del Segretario-Direttore;

Ritenuto di procedere all'approvazione della proposta di regolamento in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Con voti unanimi espressi con le modalità previste dallo Statuto;


DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina e l'utilizzo del fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte da dipendenti pubblici;

DI DARE ATTO che:

- gli oneri afferenti al fondo, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori, forniture o servizi ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;
- che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Responsabile del Servizio, delle specifiche attività svolte dai dipendenti aventi diritto.

di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE
FINANZIARIE PER LE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI
PUBBLICI**

(ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Il presente regolamento è adottato a seguito dell'accordo con i soggetti sindacali in data 31 marzo 2017.

Art. 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici è costituito dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro del servizio o della fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici sono riconosciuti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Sono soggette ad incentivo anche le perizie di variante che comportino un aumento dell'importo contrattuale, ad eccezione del caso in cui dette perizie siano imputabili al manifestarsi di errori od omissioni riconducibili alle funzioni svolte.
4. Nel caso di cui sopra l'incentivo sarà determinato sull'importo maggiore utilizzando l'aliquota del progetto originario.
5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.
6. Gli oneri del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione della spesa o nel bilancio della stazione appaltante.

Art. 3.

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, l'Amministrazione destina a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo posto a base di gara.
2. La quota delle risorse finanziarie è graduata come segue:
 - a) per progetti di importo sino a €. 1.500.000,00 = 2%
 - b) per progetti di importo compreso tra €. 1.500.001,00 e €. 3.000.000,00 = 1,60%
 - c) per progetti di importo a €. 3.000.001,00 = 1,40%
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera, lavoro,

servizio o fornitura con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'Amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti superiori.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. L'Amministrazione provvederà a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, è nominato nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, qualora non corrisponda direttamente con il Responsabile del Servizio. Il RUP è nominato con atto formale del Responsabile di servizio tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, dal Responsabile di Servizio, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso responsabile del servizio può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili

fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del servizio coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando**;
- e) il personale al quale è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) **il personale tecnico-amministrativo** al quale è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Art. 5.
RIPARTIZIONE INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, secondo le percentuali stabilite nei commi seguenti.

2. La quota di cui all'art. 3 comma 3 è ripartita per le seguenti attività:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabilità unica del procedimento	10	60	art. 31	RUP	10	100
				Collaboratori tecnici	0	90
				Collaboratori amm.vi	0	30
Programmazione della spesa per investimenti	10	40	art. 21	Collaboratori tecnici	10	100
				Collaboratori amm.vi	0	90
Verifica preventiva del progetto	0	15	art. 26, c. 6 lett. c) e d)	Collaboratori tecnici	10	100
				Collaboratori amm.vi	0	90
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	0	10	CUC	RUP	0	100
				Collaboratori tecnici	0	90
				Collaboratori amm.vi	0	90
Direzione lavori/direzione esecuzione contratto	10	60	Art. 101	Direttore dei lavori/esecuzione	20	100
				Direttore/i Operativo/i	0	30
				Ispettore/i di cantiere	0	20
				Coordinatore sicurezza	0	50
				Collaboratori amm.vi	0	10

Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	1	10	Art. 102	Collaudatore tecnico-amm.vo	40	100
				Collaudatore statico	0	60
				Collaudatore tecnico	0	60
				Collaboratori amm.vi	0	10

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.

4. Nel caso in cui facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

5. Qualora alcune delle attività sopra indicate non siano dovute, la relativa quota sarà computata ai fini della ripartizione percentuale fra i restanti soggetti.

ART. 6 PAGAMENTO INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal responsabile del servizio previo accertamento positivo dell'effettuazione delle singole attività dei dipendenti incaricati sulla base di una relazione svolta dal Responsabile del procedimento tramite la compilazione della scheda preposta (Allegato A).

2. Nel caso di attività la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È altresì possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a tre mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

5. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7. INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. La quota parte dell'incentivo non corrisposta al personale interno in quanto affidata a personale esterno o in quanto priva dell'accertamento di cui all'art. 6 comma 1, incrementa la quota del fondo.

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

ART. 8.

TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 comma 3 l'ammontare delle risorse finanziarie correlate al singolo intervento destinate al fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici è ridotto a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme contenute nel Decreto Legislativo 50/2016.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati nell'articolo 107 del Decreto Legislativo 50/2016.

3. Per il calcolo delle riduzioni da doversi applicare alla quota complessiva di "incentivo per funzioni tecniche" da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento si applicano i criteri di seguito indicati:

a) la riduzione dell'"incentivo per funzioni tecniche" in relazione agli incrementi dei costi programmati rispetto all'importo contrattuale originario stipulato con l'appaltatore, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore e dell'I.V.A. dovuta ed al lordo dell'incremento degli oneri di sicurezza:

- fino ad un massimo del 10% per un incremento dei costi fino al 25% di quelli programmati;
- fino ad un massimo del 25% per un incremento dei costi fino al 50% di quelli programmati;
- del 50% per un incremento dei costi oltre il 50% di quelli programmati.

b) la riduzione dell'"incentivo per funzioni tecniche" in relazione agli incrementi dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi programmati [non sono computati nel termine di esecuzione i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera"], avviene in proporzione lineare ed entro i limiti massimi specificati:

- fino ad un massimo del 10% per un incremento dei tempi fino al 25%;
- fino ad un massimo del 25% per un incremento dei tempi fino al 50%;
- fino ad un massimo del 50% per un incremento dei tempi superiori al 50%.

c) la riduzione dell'"incentivo per funzioni tecniche" in relazione agli incrementi sia dei tempi di esecuzione che dei costi, avviene in proporzione lineare ed entro i limiti massimi specificati:

- fino ad un massimo del 15% per un incremento dei tempi fino al 25%;
- fino ad un massimo del 30% per un incremento dei tempi fino al 50%;
- fino ad un massimo del 60% per un incremento dei tempi superiori al 50%.

CAPO IV NORME FINALI

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. In assenza di specifica disciplina nei regolamenti delle stazioni appaltanti che conferiscono l'incarico al personale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese incaricato di svolgere una delle attività di cui all'art. 5 comma 2 nell'ambito dell'attività di progettazione di un Comune aderente, è riconosciuta la percentuale di incentivo prevista dal presente Regolamento.

ART. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente dopo il 19/04/2016 o in corso a tale data.
2. Per le attività già previste negli atti di programmazione dell'Ente (documenti programmatici e di bilancio dell'Ente) anteriormente a tale data, trovano applicazione le vecchie disposizioni a prescindere dalla data effettiva di svolgimento delle prestazioni corrispondenti (deliberazione Corte dei Conti Basilicata nr. 3/2015/PAR).

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI

SERVIZIO		
PROGETTO		
TITOLO		
IMPORTO DEI LAVORI		* 0,00

Incarico con del. di Giunta n: in data

Progetto appr. del. di Giunta n: in data

QUOTA AMMODERNAMENTO/EFFICIENTAMENTO DELL'ENTE E DEI SERVIZI AI CITTADINI	0,40		0,00
---	-------------	--	------

QUOTA DIPENDENTI	1,60		0,00
------------------	-------------	--	------

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E SUOI COLLABORATORI (min 10% - max 60%)

Cognome e Nome	Quota % spettante	Quota incentivo
RUP (min 10%)		0,00
Collaboratori tecnici (max 90%)		0,00
Collaboratori amministrativi (max 30%)		0,00
		0,00

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (min 10% - max 40%)

Cognome e Nome	Quota % spettante	Quota incentivo
Collaboratori tecnici (min 10%)		0,00
Collaboratori amministrativi (max 90%)		0,00
		0,00

VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO (min 0% - max 15%)

Cognome e Nome	Quota % spettante	Quota incentivo
Collaboratori tecnici (min 10%)		0,00
Collaboratori amministrativi (max 90%)		0,00
		0,00

PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO (min 0% - max 10%)

Cognome e Nome	Quota % spettante	Quota incentivo
RUP CUC		0,00
Collaboratori tecnici (max 90%)		0,00
Collaboratori amministrativi (max 90%)		0,00

DIREZIONE LAVORI / DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO (min 10% - max 60%)

Cognome e Nome	Quota % spettante	Quota incentivo
D.L. (min 20%)		0,00
Direttore operativo (max 30%)		0,00
Ispettore di cantiere (max 20%)		0,00
Coordinatore sicurezza (max 50%)		
Collaboratori amministrativi (max 10%)		

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO / VERIFICA DI CONFORMITA' (min 1% - max 10%)

Cognome e Nome	Quota % spettante	Quota incentivo
Collaudatore tecnico-amministrativo (min 40%)		0,00
Collaudatore statico (max 60%)		0,00
Collaudatore tecnico (max 60%)		0,00
Collaboratori amministrativi (max 10%)		

* Il totale della quota destinata a incentivo è pari al 2,0% dell'importo dei lavori più oneri per la sicurezza.

TOTALE 0,00 0,00

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 18/2017**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI PUBBLICI**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.